

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: RINNOVO DELL'UNIONE MONTANA VALLE VIGEZZO.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTINOVE** del Mese di **SETTEMBRE** alle **ore 17:20** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in presenza nella sala delle adunanze consiliari i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	x	
2) ADORNA Pierangelo	x	
3) BONZANI Giacomo	x	
4) GNUVA Andrea	x	
5) PIDO' Placido	x	
6) ADORNA Roberto		x
7) RAMONI Anna		x
8) RAMONI Ivan	x	
9) RAMONI Renzo	x	
10) RAMONI Rosanna	x	
11) TADINA Anna		x
TOTALE	8	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. TESTA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **TRE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:
 - la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” detta le disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - la legge regionale 11/2012 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” nel disciplinare le modalità per l’associazionismo intercomunale prevede, in particolare, all’articolo 8, comma 8, l’adozione della Carta che determina gli ambiti e sancisce l’istituzione delle Unioni di Comuni; ai sensi della medesima legge sono stabilite le condizioni per l’inserimento nella Carta quali i requisiti di aggregazione e i limiti demografici stabiliti in 3.000 abitanti per le Forme associative formate da Comuni appartenenti alle aree di montagna e collina e di 5.000 abitanti per le Forme associative formate da Comuni appartenenti all’area di pianura;
 - con la legge regionale 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” si è focalizzata l’attenzione sulle Unioni montane istituite per lo svolgimento, non soltanto di funzioni e servizi comunali, ma anche di tutela, promozione e sviluppo della montagna;
- Dato atto che i Comuni di Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Tocco e Villette hanno costituito l’Unione Montana denominata “Valle Vigizzo” con decorrenza convenzionale dallo 01.01.2013 al fine di rafforzare il percorso di integrazione associativa e di garantire la continuità delle funzioni, in particolare la tutela e promozione della montagna, svolte dalla ex Comunità Montana delle Valli dell’Ossola;
- Visto il precedente atto di adesione di questo Comune all’Unione Montana Valle Vigizzo assunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20 dicembre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Considerato che in seguito all’atto costitutivo dell’Unione Montana Valle Vigizzo è stato approvato, dal Consiglio di ogni Comune, il relativo Statuto che è entrato in vigore in data 15.07.2013;
- Dato atto che con decorrenza 01 gennaio 2021 il Comune di Malesco ha esercitato il proprio diritto di recesso e che, pertanto, da tale data l’Unione Montana Valle Vigizzo risulta costituita dai seguenti Comuni: Craveggia, Re, Santa Maria Maggiore, Tocco e Villette;
- Rilevato che ai sensi dell’art. 28 dello Statuto l’Unione Montana Valle Vigizzo ha durata decennale a decorrere dalla data convenzionale dello 01.01.2013 ed è prorogabile su richiesta dei singoli comuni aderenti;
- Preso atto che si rende ora necessario provvedere al rinnovo per ulteriori dieci anni con decorrenza 01.01.2023 così come indicato dall’Unione Montana con propria nota prot. 1947 in data 18.09.2023 assunta a protocollo con numero 2871 in data 19 settembre 2023 e la relativa bozza di Statuto allegata;
- Preso atto altresì che è altresì necessario provvedere alla ratifica degli atti assunti dall’Unione Montana Valle Vigizzo e, in generale, del suo operato, per il periodo dallo 01.01.2023 atteso che la stessa ha continuato e continua a operare come Ente formalmente costituito;
- Dato atto che si rende necessario modificare l’art. 28 dello Statuto al fine di prevedere la nuova scadenza di durata dell’Unione Montana Valle Vigizzo;
- Visti:
 - l’art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - lo Statuto dell’Unione Montana Valle Vigizzo;

- Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla Regolarità Tecnica espresso dal segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
- Con voti favorevoli n. otto contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa:

1. Di prendere atto della richiesta citata in premessa pervenuta dall'Unione Montana Valle Vigizzo inerente la richiesta di rinnovo della durata della medesima fino al 01.01.2033;
2. Di richiedere il rinnovo della durata dell'Unione Montana Valle Vigizzo per ulteriori dieci anni, con decorrenza 01.01.2023, con la prospettiva, al termine di tale periodo, di stabilizzare tacitamente a tempo indeterminato l'Ente senza ulteriori atti fatti salvi il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato;
3. Di richiedere alla ratifica degli atti assunti dall'Unione Montana Valle Vigizzo e, in generale, del suo operato, per il periodo dallo 01.01.2023 atteso che la stessa ha continuato e continua a operare come Ente formalmente costituito;
4. Di procedere alla conseguente modifica dell'art. 28 dello Statuto aggiornando altresì lo stesso Statuto con la denominazione e il numero dei Comuni che hanno votato favorevolmente la proroga;
5. Di approvare la bozza statutaria allegata al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
6. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Testa dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 29 settembre 2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Testa dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 237 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Funzionario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta, lì 02 ottobre 2023

Il Funzionario Comunale
F.to Capocefalo Dott.ssa Alina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 29 settembre 2023:

- ☐ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, 29 settembre 2023

Il Segretario Comunale
F.to Testa dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta, lì 02 ottobre 2023

Il Funzionario Comunale
Capocefalo Dott.ssa Alina
(Firmato in originale agli atti)

STATUTO

Unione Montana della Valle Vigizzo

(Unione montana di Comuni con sede in Santa Maria Maggiore)

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni (5) di Craveggia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, del comma 4[^] della legge n. 56/7.4.2014, degli articoli 4 e 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, degli artt. 3 e ss. della Legge la legge regionale 14/2019 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione Montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione Montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - a. Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;
 - b. Le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - c. Le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani e della legge regionale n. 14/2019;
 - d. Le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - e. Le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;
 - f. Le attività indicate dal comma 110[^] della legge n. 56/7.4.2014;

5. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.
6. Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
7. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:

garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio. attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e smi attuare infine quanto disposto dai commi da 104 a 115 della legge n. 56/7.4.2014

8. Tutte le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione montana.
9. Nell'ambito dell'Unione montana tali funzioni possono essere esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della legge regionale n. 11/28.9.2012, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, come indicato al comma 4[^] del presente articolo, come previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2[^] e comma 3[^] della legge regionale n. 11/28.9.2012.
10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 11/28.9.2012, la Convenzione che disciplina le funzioni ed i servizi esercitati, può essere estesa anche agli ambiti territoriali confinanti.
11. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.
12. Le funzioni fondamentali previste dalla legge statale, esercitabili direttamente tramite "Unione" da parte dei Comuni aderenti, devono essere approvate con deliberazione consiliare del Comune.
13. Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili immediatamente tramite l'Unione da parte di tutti i 5 comuni aderenti, come definiti dall'articolo 19, comma 1, lett. a) della legge n. 135 del 7.8.2012 (voce c dell'elenco delle funzioni fondamentali) sono riportate nel documento allegato al presente Statuto e riepilogati di seguito con la seguente denominazione sintetica: "catasto" (lett. c); "protezione civile" (lett. e);

14. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, già concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.
15. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
16. Ad avvenuta approvazione dello Statuto dell'Unione da parte del Comune entrante, si intende automaticamente aggiornato l'elenco dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per conseguenza tutte le restanti norme dello Statuto che lo richiedono.

Art. 2 Denominazione, ambiti e sede

1. L'Unione Montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana della Valle Vigizzo".
2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata in Santa Maria Maggiore in Via Pittore Belcastro n.1, le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.
3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione indicati al comma 14^ dell'articolo 1 e le altre funzioni e servizi contestualmente conferiti in sede di istituzione dell'unione stessa sono riportati nel documento allegati al presente Statuto (Allegato 1) Tale documento sarà soggetto a immediato aggiornamento deliberato dall'Unione, in conseguenza del conferimento di altre funzioni o servizi da parte dei Comuni.
4. In tale contesto, l'accrescimento di competenze da parte dell'Unione, con nuove funzioni o servizi, richiede perciò che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza e le (eventuali) risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio. L'approvazione della nuova competenza da parte dell'Unione sarà integrata negli allegati indicati al precedente comma 3^ del presente articolo.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio
 - b) Il Presidente
 - c) la Giunta
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati comunali, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Nel Consiglio dell'Unione è garantita la presenza di un solo rappresentante per ogni Comune associato e di un membro in rappresentanza delle minoranze di tutti i Comuni. I rappresentanti del Comune (di maggioranza e di minoranza) sono eletti da ogni singolo Consiglio tra i propri componenti. Il rappresentante delle minoranze consiliari è successivamente eletto da ciascun singolo rappresentante delle minoranze eletto in ciascun Comune, nei modi disciplinati dal successivo comma 3^.
2. Il Consiglio dell'Unione è perciò composto da n. 1 rappresentante di ciascuno dei 5 Comuni per un totale di n. 5 Consiglieri assegnati e da n. 1 solo rappresentante delle minoranze.

3. Il rappresentante delle minoranze è eletto dal rappresentante comunale delle minoranze eletto dal singolo Consiglio comunale. La votazione avviene con voto segreto limitato a un candidato. La graduatoria è determinata dal numero delle preferenze ed in caso di parità l'ordine è determinato dalla rappresentanza di comune con maggior numero di abitanti.

L'elezione avviene nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione, immediatamente prima della convalida. L'elezione del rappresentante delle minoranze è posta come primo punto all'ordine del giorno del Consiglio d'insediamento dei nuovi organi ed è valida con qualsiasi numero di partecipanti. La graduatoria è approvata dal Consiglio.

4. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.

5. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione, direttamente assicurata dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere, eletto dal Consiglio comunale, deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una differente determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.

7. Il Sindaco può disporre la sostituzione in ogni tempo il rappresentante comunale nominato.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

9. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti ai sensi del precedente comma 1^o e 3^o.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal rappresentante eletto del Comune con il maggior numero di abitanti; all'ordine del giorno della seduta è posta dapprima l'elezione del rappresentante delle minoranze comunali e poi la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione e nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente e l'altro ovvero gli altri, componenti della Giunta sulla base di uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e smi, prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, lo specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana, indicato al comma 1^ del presente articolo
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria e di norma, almeno quattro volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, della verifica degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale del bilancio. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2^ disciplina gli altri casi di convocazione.
2. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione e con la maggioranza dei voti. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei voti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi e in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2^ comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa".

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e smi, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina prevista dal Regolamento adottato dal Consiglio, di cui all'art. 9, comma 2^.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal "Regolamento".

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione Montana della specifica comunicazione del Comune.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Comune di appartenenza.
3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi: a) dimissioni; b) revoca; c) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge; d) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 13 Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti della Giunta dell'Unione devono necessariamente essere amministratori dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dalle leggi vigenti.
3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta (per un totale da 3 a 5 componenti dell'organo esecutivo) avviene contestualmente, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione Montana e con votazione palese a maggioranza dei voti assegnati all'Unione, depositato dal candidato Presidente 5 giorni prima della seduta d'insediamento.

4. Nel caso in cui nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri.
5. Qualora in nessuna delle quattro votazioni (1+3) non si raggiunga la maggioranza richiesta il candidato Presidente dell'ultima votazione assume la funzione di Commissario, ed il Consiglio è sciolto secondo le restanti procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi.

Art. 14 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, congiuntamente al direttore segretario verbalizzante;
 - f) adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
 - g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti il Consiglio; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, da sottoporre al Consiglio
 - k) riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - l) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Art. 15 Cessazione dalla carica del Presidente

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La cessazione della carica del Presidente determina l'obbligatorietà di indizione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente entro 45 giorni dal suo verificarsi.

Art. 16 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno a tre altri membri, denominati assessori, per un totale 3 a 5 componenti.
3. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, o anche a uno o più assessori può essere attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 17 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - d) a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

- f) ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, (Vice Presidente), in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto vincolante e favorevole del Presidente.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi e, in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2^ comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa",

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/7.8.1990 e smi.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali

6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 19 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e direttore segretario

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/7.8.1990 e s.m.i., definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostuttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Direttore Segretario, quale direttore e coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

5. In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Direttore Segretario dell'Unione è svolta dal Direttore Segretario - della Comunità Montana preesistente.

6. Nell'espletamento di tutte le funzioni attribuite ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/30.3.2001 e s.m.i. il Direttore Segretario ha la rappresentanza legale dell'ente e agisce con i relativi poteri esercitabili per le funzioni attribuite.

7. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Direttore Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostuttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

8. Il Direttore Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento Generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 20 Principi generali

1. All'Unione, ai sensi del 4^o comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i, si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.
2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione, è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 21 Finanze dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
 - tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, determinati secondo la disciplina del Regolamento indicato al comma 10^o dell'art. 1, a beneficio dei singoli Comuni.
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate

- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 22 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Consiglieri e con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 23 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle sull'integrità e trasparenza e sull'anticorruzione.
2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei suoi strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone

di concerto con i Consiglieri dell'Unione, insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 25 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 26 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V[^] ed in particolare dal Capo I^o, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.

2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 27 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 28 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni computando convenzionalmente la decorrenza dal 1.1.2023, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 29 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 30 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa, procedendosi ad idonea liquidazione di comune accordo tra le parti.
 - d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti, ovvero in alternativa anche alla magistratura competente.

Art. 31 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 32 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie, ai sensi dell'ultimo periodo della lettera b) del comma 105 della legge n. 56/7.4.2014 spetta al Consiglio dell'Unione.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'Unione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., può essere trasferito all'Unione in conseguenza del "piano di riparto" nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5^o dell'art. 18 della legge regionale n. 11/28.9.2012, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione.
2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione Montana, in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'art. 15, ed in particolare comma 2^o lett. g) della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni Montane o Comuni appartenenti alle forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi.
3. In deroga a quanto indicato ai precedenti comma 1^o e 2^o del presente articolo, e sempre nel rispetto dei vincoli enunciati, l'Unione Montana della Valle Vigizzo, in accordo con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, in luogo del trasferimento diretto del personale, può stipulare una Convenzione, attraverso la quale, venga disciplinata la percentuale d'utilizzo delle unità lavorative spettanti definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dal Commissario.

Art. 34. Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Ai sensi del 5 comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione Montana, non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni o ai medesimi attribuibili direttamente o indirettamente.

Art. 35 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti ritenuti più confacenti alla provvisoria e transitoria necessità, di uno dei Comuni aderenti all'Unione, od anche della precedente Comunità Montana della Valle Vigizzo, individuato dal Consiglio.
2. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività (sino al 31 dicembre 2014) il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere del Comune con maggior numero di abitanti.
3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività (sino al 31 dicembre 2014) l'Organo di Revisione dell'ente è quello del Comune con maggior numero di abitanti.

Art. 36 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:
 - a) alle norme della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare agli articoli 4 e 5;
 - b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
 - c) alle norme della legge regionale n. 314/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";
 - d) alle norme della Legge n. 56/7.4.2014 comma dal n. 104 al n. 115.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Lo Statuto costitutivo dell'Unione è entrato in vigore dal 15.7.2013 nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/18.8.2000 e smi.
2. Le successive modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Unione sono disciplinate dal precedente art. 32.